

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2022****recante trecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
- (2) Il 17 gennaio 2022 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre voci dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2022

*Per la Commissione**A nome della presidente**Direttore generale**Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- (1) «Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 13.3.2002.»;
 - (2) «Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Indirizzo: Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.»;
 - (3) «Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Indirizzo: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia (al momento dell'inserimento nell'elenco). Altre informazioni: a) telefono 021-86611265 e 021-86611266; b) fax: 021-8620174. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.».
-